

*Irriflessi della sentenza della Corte di cassazione che pone limiti all'azione amministrativa*

DS6901

DS6901

# Somme ai soci, prova al fisco

*Ma spesso nella fase di pre-contenzioso l'onere si ribalta*

**L'ufficio usa presunzioni gravi, precise e concordanti per dimostrare la retrocessione delle somme: si complica la difesa**

DI EZIO STELLATO

Il fisco deve provare la percezione di somme da parte dei soci. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 3625/2025 (si veda *ItaliaOggi* del 24/2/2025). La pronuncia segna un passo avanti nel definire i limiti dell'azione fiscale, evitando accertamenti inefficaci e garantendo un'applicazione più equa delle norme tributarie. Tuttavia, in fase pre-contenziosa, l'onere della prova si ribalta spesso a sfavore del contribuente. L'Agenzia delle Entrate utilizza presunzioni gravi, precise e concordanti per dimostrare la retrocessione di somme ai soci, rendendo difficile la difesa, specialmente in contestazioni relative a operazioni inesistenti, costi non inerenti e ricavi non contabilizzati. Inoltre, le distribuzioni extracontabili coinvolgono anche la responsabilità personale dei soci per imposte evase dalla società. Vediamo qualche caso particolare.

**Fatture per operazioni inesistenti e presunzione di retrocessione.** Se una società registra in contabilità fatture per operazioni inesistenti, il fisco può contestare:

- L'indeducibilità del costo, con recupero dell'importo e sanzioni.
- La presunzione di retrocessione della somma ai soci come utile extracontabile.

Se il pagamento della fattura avviene, il fisco ritiene che la somma sia stata incassata dai soci. Sebbene la Cassazione imponga all'Agenzia delle entrate di provare questa percezione, nella pratica le presunzioni restano difficili da ribaltare.

**Costi non inerenti e distribuzione occulta di utili.** Le contestazioni riguardano

anche spese non attinenti all'attività d'impresa, come il pagamento della ristrutturazione della casa di un socio. In questi casi:

- Il costo è considerato non deducibile.
- Si presume che il pagamento costituisca una distribuzione occulta di utili.
- Il socio beneficiario può essere chiamato a rispondere fiscalmente.

La difesa si basa sulla dimostrazione dell'inerenza della spesa o di una diversa destinazione lecita del pagamento, ma il peso della prova grava sul contribuente.

**Ricavi non contabilizzati e proventi illeciti.** La mancata contabilizzazione di ricavi può portare a contestazioni gravi, tra cui:

- Vendite non registrate, il cui incasso è considerato distribuito ai soci.
- Proventi illeciti, come compensi in nero o operazioni fraudolente.

Se la società è in fase di liquidazione e risultano somme sottratte, può configurarsi il reato di bancarotta fraudolenta, con conseguenze penali per amministratori e soci. Anche in questi casi, il Fisco deve provare la percezione delle somme, ma le presunzioni restano un'arma forte per l'Amministrazione finanziaria.

**La responsabilità dei soci nelle distribuzioni extracontabili.** L'art. 36, comma 3, del dpr 602/73 stabilisce che i soci che hanno ricevuto somme o beni negli ultimi due esercizi prima della liquidazione della società sono responsabili per le imposte non versate, nei limiti del valore ricevuto.

Inoltre, il principio di responsabilità solidale tra società e soci implica che:

- Se la società si estingue, il Fisco può rivalersi sui soci per l'intero importo evaso.
- Questo vale per utili extracontabili, ricavi non contabilizzati e proventi illeciti.

La difesa si basa sulla dimostrazione che le somme contestate non siano mai state percepite o abbiano una destinazione lecita, ma il ribaltamento delle presunzioni è complesso.

— © Riproduzione riservata —

